

STATUTO
ORTINSIEME DI SAN POSSIDONIO APS

TITOLO I
(DISPOSIZIONI GENERALI)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore", ovvero "CTS") l'associazione di promozione sociale con la seguente denominazione " **ORTINSIEME DI SAN POSSIDONIO APS**", da ora in avanti Denominata "Associazione".

A seguito dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la denominazione sarà integrata con l'acronimo APS nel seguente modo: " **ORTINSIEME DI SAN POSSIDONIO APS**"

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di San Possidonio Piazza Andreoli 59 CAP 41039 (MO).

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune ove è posta la sede legale possono essere adottate dall'Assemblea e non costituiscono modifiche statutarie.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede (ivi incluse le variazioni di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune).

3. L'Associazione ha durata illimitata.

4. L'associazione aderisce alla "rete nazionale Auser", ai sensi dell' art. 41, comma 2, del Codice del Terzo settore.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

1. L'Associazione è una realtà locale, , non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, nei confronti dei propri associati, dei loro familiari e dei terzi, delle attività di interesse generale elencate dal comma 1, art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

2. Per il conseguimento dei fini istituzionali l'Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie dei propri associati, con il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle attività in conformità alle disposizioni di cui all'art. 17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore.

3. L'Associazione ritiene i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana, nata dalla Resistenza, come un tratto essenziale della propria identità.

L'Associazione è impegnata a operare per la pace nella giustizia, a sostegno della legalità internazionale e per il rafforzamento della rappresentatività e autorità dell'Onu e, congiuntamente, per l'avvio di un nuovo modello di sviluppo sociale ed economico globalmente sostenibile ed estensibile.

L'Associazione è altresì impegnata nel rafforzamento dell'Unione Europea quale soggetto unitario federale, con una forte dimensione sociale e a tale fine contribuisce alla definizione della legislazione sociale europea, alla integrazione europea e al ripudio di ogni forma di razzismo e di integralismo religioso, della pena di morte e di ogni forma di violenza.

L'Associazione svolge, sulla base di progetti propri, o concordati con altri soggetti del terzo

settore, e in un rapporto sinergico con i servizi pubblici, attività a favore delle persone, a partire da quelle fragili o che sono in stato di maggior disagio, senza discriminazioni di età, genere, cultura, religione, cittadinanza; ne promuove e sostiene, anche sul piano formativo, l'autorganizzazione e il mutuo aiuto.

Favorisce i processi di formazione sociale di una domanda sia di servizi che di beni e di costruzione di reti comunitarie per l'accrescimento della coesione sociale, la crescita ecosostenibile e la valorizzazione dei beni comuni. Promuove la solidarietà e la giustizia sociale, sostiene il volontariato, la promozione sociale, l'apprendimento permanente, come fondamento di una cittadinanza attiva e responsabile.

4. L'Associazione valorizza la gestione di zone ortive con particolare attenzione al rispetto ambientale, e alla produzione ecologica, promozione della conduzione degli orti in una nuova ottica di riordino ambientale da un lato e quale nuovo modo di produrre, ottimizzare e trasformare i prodotti dall'altro, promozione dell'istituzione di orti sociali come esperienza di qualità rispetto a temi della integrazione sociale e delle relazioni interpersonali, salvaguardia delle biodiversità e della valorizzazione del patrimonio ambientale.

L'Associazione si impegna ad accettare e osservare -per proprio conto e per conto dei propri Soci- lo Statuto, Il Regolamento, il Codice etico, nonché le delibere degli organi nazionali, comprensoriali e regionali dell'AUSER.

5. L'Associazione svolge le sue attività di interesse generale nei seguenti settori:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (*lettera a*);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (1) (*lettera e*);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (*lettera i*);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (*lettera l*);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (*lettera f*);
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (*lettera s*).

6. Nello svolgimento di queste attività, l'Associazione ha le seguenti finalità e scopi:

- a) contribuire a promuovere una nuova cultura della qualità della vita, attraverso l'invecchiamento attivo,
- b) orientare e valorizzare le disponibilità e le competenze delle persone anziane, come una opportunità e una risorsa per la società,
- c) stimolare un rinnovato rapporto con le istituzioni per la tutela e la diffusione dei diritti e lo sviluppo di nuove comunità locali solidali e aperte,
- d) promuovere la cultura della sostenibilità ambientale.

e) accrescere il protagonismo attivo e responsabile delle nuove generazioni.

7. Per l'attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in stretta coerenza con essi l'Associazione si attiverà mediante:

- a) La collaborazione con altre associazioni ed enti pubblici e privati, a livello internazionale, nazionale, regionale e territoriale,
- b) La progettazione e organizzazione di eventi socio – ricreativi-educativi e di sensibilizzazione alla cittadinanza attiva e responsabile,
- c) L'attivazione di laboratori interattivi artigianali, ambientali e utili alla gestione di spazi dediti all'agricoltura sociale come nuovo modello di stato del benessere sociale,
- d) promuovere buone pratiche di sostenibilità ambientale, conoscenza della natura e tutela del paesaggio;
- e) assecondare la voglia di verde e partecipazione attiva, contribuire a far uscire dall'isolamento persone fragili e/o anche in stato di disagio sociale;
- f) creare e coltivare orti e giardini anche recuperando aree abbandonate al degrado;
- g) attraverso la pratica della coltivazione dell'orto sviluppare momenti di socialità ed incontro favorendo anche la solidarietà tra le varie generazioni e stimolandone la reciproca conoscenza

Nell'ambito della sua attività l'associazione potrà altresì effettuare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

8. L'Associazione si impegna al rispetto dei seguenti punti:

- può stipulare convenzioni con le amministrazioni pubbliche
- regime dei diritti e degli obblighi degli iscritti ispirato ai principi di democrazia e di parità di trattamento;
- ammissione, in sede di assemblea, di non più di una delega per ogni iscritto presente;
- sistemi di elettorato attivo e passivo.
- istituzione del Collegio dei Sindaci composto secondo i criteri di cui all'art.12 e 13 di questo statuto;

TITOLO II (ASSOCIATI)

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

1. In coerenza con quanto previsto dallo Statuto possono associarsi persone fisiche, senza nessuna distinzione di etnia, genere, religione, cultura e appartenenza politica, tutti coloro che condividono gli scopi del presente Statuto, del codice etico, le finalità dell'Associazione e che partecipano alle attività della medesima con la loro opera, competenza e conoscenze.

2. Il numero degli associati, persone fisiche è illimitato.

3. L'ammissione degli associati persone fisiche è fatta con deliberazione del Comitato Direttivo su domanda dell'interessato. La domanda dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, residenza, data luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica. La deliberazione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli

associati.

4. Il Comitato Direttivo dell'Associazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione comunicarlo all'interessato. L'interessato può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci

5. Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati per i servizi di volontariato effettuati dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi; esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo o con invio dei documenti richiesto presso l'indirizzo mail fornito dal socio.
- partecipare attivamente alla vita dell'Associazione, alla formazione delle scelte, delle decisioni per la realizzazione degli scopi e finalità della stessa.

2. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Comitato Direttivo ed a prestare, nei limiti delle loro possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali dell'Associazione.

3. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

4. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

5. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

1. La qualifica di associato si perde per morte, esclusione, recesso o mancato pagamento della quota annuale.

2. La qualifica di associato si perde per esclusione secondo quanto di seguito previsto.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, del codice etico nazionale, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi,

oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso con effetto immediato dall'associazione mediante delibera del Comitato direttivo, secondo le modalità previste dall'art. 15 (quindici) del presente statuto.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni e chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci.

3. L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato Direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

4. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

TITOLO III (ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE)

ART. 6 (Organi)

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci,
- il Comitato Direttivo (Organo di amministrazione)
- il Presidente,
- il Collegio dei Sindaci (ove nominato; obbligatorio quando abbia funzioni di organo di controllo nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge),
- il Revisore legale dei Conti (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge).

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

ART. 7 (Assemblea degli associati)

1. L'Assemblea degli associati è l'insieme dei soci che aderiscono alla Associazione. L'assemblea dei soci è ritenuta valida con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea degli associati, elegge a voto segreto

- il Comitato Direttivo
- il Collegio dei Sindaci (ove nominato; obbligatorio quando abbia funzioni di organo di controllo nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge)
- il Revisore legale dei Conti (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge).

2. L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Si riunisce in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio e in via straordinaria, quando il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno i due terzi degli aventi diritto.

3. L'Assemblea è convocata con avviso spedito almeno dieci giorni lavorativi prima di quello fissato per l'assemblea, con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi, posta elettronica, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

4. In caso di impedimento o forza maggiore, il socio può incaricare un altro socio della sua stessa struttura a rappresentarlo in Assemblea. In tal caso, ciascun rappresentante può essere portatore di una sola delega.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente, o altro componente del Comitato Direttivo.

6. BIS- L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli Scrutatori. Di norma le votazioni sono per voto palese salvo che la delibera abbia ad oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche sociali o che il voto segreto venga richiesto da almeno il 30% dei presenti.

7. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- deliberare sulle linee programmatiche generali dell'Associazione;
- nominare e revocare i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sulla composizione numerica del Comitato Direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare sul bilancio consuntivo, sul bilancio sociale e sulla relazione dell'attività svolta;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

8. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

9. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

10. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei presenti.

11. Alle Assemblee può essere invitato il Presidente dell'Auser che può partecipare personalmente o tramite un suo delegato.

ART. 8

(Il Comitato Direttivo – Organo di amministrazione)

1. Il Comitato Direttivo è l'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 26 del CTS, , ha il compito

di:

- realizzare i deliberati dell'Assemblea e dirigere l'Associazione a tutti gli effetti;
- emanare disposizioni esecutive del presente Statuto;
- eleggere tra i suoi componenti il Presidente a voto palese;
- eleggere, tra i componenti del Comitato direttivo, a voto palese, la Vicepresidenza;
- eleggere a voto palese, tra i componenti del Comitato direttivo, il Segretario e il Tesoriere;
- decidere la costituzione di istituti e organizzazioni di servizio;
- convocare convegni e conferenze;
- decidere la nomina dei componenti e dei responsabili delle commissioni e settori di lavoro;
- amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- deliberare sul bilancio preventivo e sul programma di attività proposto dal Presidente;
- deliberare sulle richieste di iscrizione all'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attinenti all'attività dell'Associazione che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea o del Presidente;

2. Il Comitato Direttivo è composto numericamente secondo la determinazione dell'Assemblea. Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre (3) e non superiore a nove (9) eletti dall'Assemblea dei soci.

I componenti del Comitato Direttivo, durano in carica quattro anni, e sono rieleggibili, vengono eletti tra le persone fisiche associate.

Entro trenta giorni dalla nomina, i componenti del Comitato Direttivo devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione in forma disgiunta o congiunta.

3. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Comitato Direttivo provvede alla sostituzione nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. E' vietata qualunque forma di cooptazione.

Le nomine effettuate nel corso del quadriennio decadono alla scadenza del quadriennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Comitato Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Comitato direttivo.

4. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da altro componente del Comitato Direttivo.

La convocazione può essere fatta per e-mail o altra via telematica, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione. Deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.

Il Comitato Direttivo è validamente costituito in presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

Alle riunioni del Comitato Direttivo possono essere invitati anche esterni del Direttivo per trattare argomenti particolari, gli stessi non hanno diritto di voto.

5. Il Comitato Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

ART. 9 (Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere eletto per non più di due mandati o otto anni, salvo espressa volontà degli associati.

4. Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea;
- convoca e presiede il Comitato Direttivo;
- assume, di concerto con il Comitato Direttivo, i collaboratori, il personale dell'Associazione e stipula i contratti di consulenza;
- nomina procuratori speciali.
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, previa delibera del Comitato Direttivo, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il tesoriere.
- nominare Avvocati e Procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni il Comitato Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

5. Il Presidente in carica cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

ART. 10 (Segretario)

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Comitato Direttivo.

ART. 11 (Tesoriere)

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Comitato Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal Comitato direttivo, ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti l'Associazione in concerto con il Presidente; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio consuntivo e preventivo da sottoporre al Comitato Direttivo ai fini della sua formale presentazione -per l'approvazione- nell'Assemblea dei Soci.

ART. 12 (Collegio dei Sindaci)

1. Il Collegio dei Sindaci è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del CTS. Sindaci è l'organo di controllo dell'Associazione, vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio dei Sindaci esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione, ed attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti del Collegio dei Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche

individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

2. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti con voto palese, a maggioranza semplice, dall'Assemblea, anche tra i non soci.

I componenti del Collegio devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà e esperienza e, nei confronti degli stessi, trovano applicazione le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c. Almeno uno dei componenti deve possedere i requisiti di cui all'art. 2397, Il comma, c.c. (iscrizione nel Registro dei Revisori Legali).

Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente, cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso. Ove si renda vacante la carica di Presidente, il Collegio provvede alla nuova elezione in occasione della riunione immediatamente successiva. In caso di rinuncia o decadenza di un Sindaco, i Sindaci supplenti subentrano in ordine d'età. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio dei Sindaci, l'Assemblea deve provvedere all'integrazione del Collegio medesimo. Nel caso in cui il numero dei Sindaci supplenti si riducesse al di sotto di due, l'Assemblea può provvedere a nominarli. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

La carica di Sindaco è incompatibile con qualunque altra carica all'interno della medesima struttura.

I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per quattro anni e possono essere eletti per non più di due mandati o otto anni.

3. I componenti del Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

4. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

ART. 13

(Revisore legale dei conti)

1. Qualora vengano superati i limiti di cui all'art. 31, primo comma, del Codice del Terzo Settore, e il Collegio Territoriale dei Sindaci non possenga i requisiti di legge per effettuare la revisione legale dei conti, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

TITOLO VI - RISORSE ECONOMICHE

ART. 14

(Patrimonio)

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi dei soci;
- quote associative;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- contributi dall'Unione Europea e da organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- erogazioni liberali da associati e da terzi;
- entrate derivanti da sponsorizzazioni;
- entrate da raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- entrate derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi di modico valore a favore di associati e di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale e produttiva

a carattere marginale, ovvero direttamente connesse a quelle istituzionali, nei limiti consentiti dalla legge;

- contributi di Enti del terzo settore;
- entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fondi, crowdfunding, feste e sottoscrizioni anche a premi, nei limiti consentiti dalla legge;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 15

(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VII – BILANCIO E AMMINISTRAZIONE

ART. 16

(Bilancio)

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 17

(Bilancio sociale e informativa sociale)

1. Qualora previsto da normativa, l'Associazione deve redigere il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore e pubblicato nel proprio sito internet.

ART. 18

(Libri sociali)

1. L'Associazione deve tenere i libri sociali previsti dall'art. 15 del Codice del Terzo Settore a cura degli organi ivi indicati.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti documenti. I soci che vorranno esercitare tale diritto dovranno indirizzare domanda scritta e firmata al Comitato Direttivo dell'Associazione.

I soci non potranno in nessun caso avere copia dei documenti e non dovranno fare foto ai documenti medesimi. I soci che visioneranno i documenti dovranno firmare un impegno scritto attestante il fatto di essere consapevoli che le informazioni di cui si sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela dei dati personali e che per questo motivo non potranno in alcun modo essere divulgate e che ogni infrazione a tale impegno comporterà l'attivazione degli organismi di garanzia.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

TITOLO VIII (RESPONSABILITA' E INCOMPATIBILITA')

ART. 20

(Conflitto di interessi e incompatibilità)

1. Nel pieno rispetto dei principi di autonomia e indipendenza dalle istituzioni e dalla politica, ogni componente di un esecutivo (Presidente o componente del Comitato Direttivo) è incompatibile con qualsiasi incarico esecutivo di qualunque formazione politica a qualsiasi livello. Pertanto nel caso si riscontrasse tale concomitanza d'incarichi, la decadenza dagli incarichi esecutivi è immediata ed automatica.

Le medesime cariche sono altresì incompatibili con le cariche elettive ed esecutive dello Stato nonché delle Regioni, Province, Comuni e Circoscrizioni.

L'incompatibilità opera dal momento della candidatura.

TITOLO IX (DISPOSIZIONI ANTIDISCRIMINATORIE)

ART. 21

(Politiche di genere e Pari opportunità)

1. Al fine di rendere concreta l'affermazione di una associazione di donne e di uomini nella formazione degli organismi dirigenti, nelle sostituzioni che negli stessi si rendano necessarie, nella distribuzione degli incarichi, nella rappresentanza esterna, nazionale ed internazionale, nessuno dei generi può essere rappresentato al di sotto del 40% (quaranta per cento).

Tale norma è vincolante, il presidente ha la responsabilità della sua piena applicazione, nei termini di violazione di una norma statutaria.

La norma antidiscriminatoria è altresì adottata nella composizione della presidenza e deve prevedere l'alternanza di genere per le figure di presidente e vicepresidente.

2. E' istituito, nei centri regolatori, nazionale e regionali, l'Osservatorio delle Pari Opportunità e delle Politiche di Genere eletto dal Comitato Direttivo di riferimento, per contribuire a promuovere e diffondere la cultura della parità di genere e mettere in atto azioni positive per promuovere la rappresentanza femminile negli organismi dirigenti dell'associazione e diffondere le buone pratiche e la cultura della libertà e dei diritti delle donne, contro gli stereotipi di genere, le molestie, lo stalking e tutti gli atti di persecuzione a partire dal linguaggio e dai comportamenti concreti.

3. In occasione dell'assemblea annuale prevista dallo Statuto, occorre riservare un momento dei lavori all'Osservatorio delle Pari Opportunità e delle Politiche di Genere regionale, per relazionare in merito ai programmi ed azioni realizzate.

TITOLO X (DISPOSIZIONI FINALI)

ART. 22

(Cambio di sezione nel registro unico nazionale)

1. La eventuale cancellazione dalla sezione del Volontariato e la successiva iscrizione alla sezione della Promozione sociale nel registro unico nazionale, e viceversa, non costituisce causa di scioglimento dell'Associazione.

In caso di perdita della qualifica di ente del terzo settore il patrimonio andrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel registro.

ART. 23
(Norma di Rinvio)

3. In merito alla disciplina fiscale, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Titolo X del Codice del Terzo Settore, nonché le disposizioni del Titolo II del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto compatibili.

ART. 24
(Norma di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e in particolare, la Legge 6 giugno 2016, n. 106 ed i D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni) e, per quanto in esse non previste ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

ART. 25
(Responsabilità degli organi sociali)

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

ART. 26
(Registrazione ed esenzione da imposta di bollo)

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore ed è soggetto ad imposta di registro in misura fissa.

Luogo 30/01/2026

Firma Presidente
(nome_cognome)

VITTORIO SETALE

Firma Segretario verbalizzante
(nome_cognome)

SABATINO PECCERELLA



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena

Registrato il 09/02/2026
al n° 253 Serie 3
Corrisposti € 100,00
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
E. E. E. E.